

Bruxelles, 31 ottobre 2022

**OGGETTO: Revisione delle regole in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle aree rurali – Nota esplicativa di accompagnamento ai due progetti della Commissione europea (progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, e comunicazione della Commissione “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”)**

Si riportano di seguito i contenuti della nota esplicativa di accompagnamento ai due progetti della Commissione europea di cui in oggetto.

- **Contesto**

Le norme UE vigenti in materia di aiuti di Stato per i settori agricolo/forestale/aree rurali **scadranno il 31 dicembre 2022**. La Commissione europea ne ha valutato l’attuazione ed i risultati sono presentati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione (maggio 2021). La valutazione ha concluso che, nel complesso, le norme esistenti funzionano bene, ma che sono **necessari alcuni adeguamenti mirati per allineare le norme alle attuali priorità dell’UE**, in particolare la futura PAC ed il Green Deal europeo. La Commissione ha a questo scopo condotto nei mesi scorsi una consultazione pubblica, i cui risultati confluiranno in una valutazione d’impatto.

In particolare, il sostegno pubblico ai settori agricolo/forestale/aree rurali è infatti integrato nel più ampio contesto della PAC. Il sostegno pubblico fornito nell’ambito della PAC è fondamentale per garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, per stabilizzare i mercati e per garantire la disponibilità degli approvvigionamenti a prezzi ragionevoli. L’attuale disciplina degli aiuti di Stato è coerente con le norme della PAC e le nuove norme mirano a mantenere, per quanto possibile, tale approccio.

La **revisione dei due strumenti giuridici sugli aiuti di Stato** (regolamento di esenzione ed Orientamenti) mira a garantire che il sostegno pubblico sia mirato e garantisca una produzione agricola e foreste moderne, sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale. L’attuale disciplina degli aiuti di Stato ha già il potenziale per contribuire alla transizione verso un’agricoltura

sostenibile. Le nuove norme intendono creare ulteriori possibilità per raggiungere gli obiettivi del Green Deal.

- **Modifiche proposte (regolamento di esenzione ed Orientamenti)**

La valutazione dei due strumenti giuridici in materia di aiuti di Stato (regolamento di esenzione ed Orientamenti) ha concluso che entrambi sono complessivamente idonei allo scopo ed hanno raggiunto i loro obiettivi. Tuttavia, la valutazione ha anche individuato alcune questioni che devono essere affrontate nell'elaborazione delle future norme in materia di aiuti di Stato.

In tale contesto, **la revisione intende conseguire i seguenti obiettivi principali**, sulla base dei criteri di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE:

- ✓ prevedibilità, certezza del diritto e coerenza nel controllo degli aiuti di Stato;
- ✓ coerenza con gli obiettivi del Green Deal e della PAC;
- ✓ semplificazione, procedure più efficienti in materia di aiuti di Stato e riduzione dei costi amministrativi.

Di seguito sono illustrate in dettaglio le **modifiche proposte** alle norme vigenti. I seguenti aspetti delle norme sono soggetti a revisione:

- principi di valutazione comuni;
- coerenza con il futuro regolamento sui piani strategici della PAC;
- abrogazione di norme obsolete o parzialmente obsolete;
- modifiche volte a contribuire agli obiettivi del Green Deal;
- ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER;
- eliminazione dall'ambito di applicazione degli Orientamenti di alcune misure di aiuto già disciplinate da altre norme in materia di aiuti di Stato, quali gli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento generale di esenzione per categoria;
- modifica di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia;
- modifiche relative a misure specifiche di aiuto (settori agricolo e forestale).

- **Principi di valutazione comuni**

Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici.

I principi di valutazione comuni, introdotti attraverso l'iniziativa sulla modernizzazione degli aiuti di Stato del 2014, devono essere rivisti alla luce della sentenza nella causa T-356/15 (Austria/Commissione), in cui la Corte ha fornito un'interpretazione dell'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, ripresa dalle modifiche proposte. La revisione dei principi di valutazione comuni è soggetta

ad un approccio globale, comune a tutti gli strumenti di aiuto di Stato recentemente rivisti. Le modifiche proposte sono coerenti con questi altri strumenti di aiuto di Stato, pur mantenendo alcune distinzioni, che tengono conto delle specificità dei settori agricolo e forestale.

- **Coerenza con le regole sulla nuova PAC**

Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici.

Mentre il sostegno allo sviluppo rurale tramite il FEASR per il settore agricolo è esente dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (art. 145, par. 2, del Reg. (UE) 2021/2115), il sostegno nell'ambito del FEASR per le attività forestali e non agricole nelle zone rurali è soggetto al controllo degli aiuti di Stato. Pertanto, al fine di agevolare le procedure in materia di aiuti di Stato per il sostegno allo sviluppo rurale, l'ABER e gli Orientamenti del 2014 rispecchiano le norme in materia di sviluppo rurale.

L'approccio basato sulla sussidiarietà previsto per la futura politica di sviluppo rurale nell'ambito della PAC rappresenta una "sfida tecnica" per l'elaborazione delle nuove norme sugli aiuti di Stato. Gli Stati membri dovranno "costruire" gli interventi di sviluppo rurale in base alle loro esigenze specifiche, pur rimanendo in linea con gli obiettivi del Green Deal ed il quadro giuridico della nuova PAC. **L'assenza di criteri di ammissibilità precisi per il sostegno allo sviluppo rurale a livello dell'UE** significa che anche la concezione delle norme sugli aiuti di Stato in agricoltura deve cambiare.

L'approccio basato sulla sussidiarietà non consente di prevedere, nelle norme in materia di aiuti di Stato, l'intera gamma di possibilità e modalità che gli Stati membri possono ritenere necessario includere nei loro piani strategici della PAC. Le norme riviste in materia di aiuti di Stato propongono pertanto una **"clausola generale di presunzione di compatibilità" per gli interventi di sviluppo rurale inclusi nei piani strategici**, i quali devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato. Tale presunzione di compatibilità è subordinata alla condizione che siano rispettati taluni principi generali degli aiuti di Stato: non può essere concesso alcun finanziamento per il capitale circolante, tranne quando l'aiuto è fornito sotto forma di strumenti finanziari; il sostegno pubblico non può costituire un aiuto al funzionamento e non può essere concesso alle imprese in difficoltà. Questa "clausola di compatibilità" garantirà il rispetto delle necessarie procedure di controllo degli aiuti di Stato, consentendo agli Stati membri di elaborare i loro piani strategici in base alle loro esigenze.

- **Abrogazione di norme obsolete o parzialmente obsolete**

Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici.

Questa modifica è in gran parte legata alla coerenza con le regole della nuova PAC: le attuali condizioni specifiche di compatibilità ricalcano in gran parte la legislazione in vigore in materia di sviluppo rurale (Reg. (UE) n.1305/2013). Le norme in materia di aiuti di Stato devono adattarsi alle

regole della nuova PAC. Inoltre, nel corso del tempo, alcune condizioni sono diventate obsolete o parzialmente obsolete. I testi rivisti includono aggiornamenti in questo senso.

- **Modifiche volte a contribuire agli obiettivi del Green Deal**

Tali modifiche riguardano entrambi gli strumenti giuridici.

L'attuale disciplina sugli aiuti di Stato ha già il potenziale per contribuire alla transizione verso un'agricoltura sostenibile e rispettosa della biodiversità. Pertanto, non è necessaria una profonda revisione delle norme esistenti. La revisione mira a stabilire norme ancora più ambiziose, in grado di creare un quadro normativo sugli aiuti di Stato che contribuirà adeguatamente al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo ("Farm to Fork", "Biodiversity Strategy 2030", "Forest Strategy 2030") e della Legge europea sul clima. Inoltre, la valutazione ha dimostrato che alcune misure aventi il potenziale di contribuire agli obiettivi del Green Deal, sono state scarsamente implementate per ottenere un impatto significativo. Si propone pertanto di adeguare alcune delle misure esistenti al fine di migliorare gli incentivi per gli agricoltori ed i silvicoltori ad impegnarsi in azioni che contribuiscano agli obiettivi del Green Deal. Particolare attenzione è rivolta alle questioni relative ai cambiamenti climatici.

- **Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)**

Alcune misure di aiuto non potevano essere incluse nell'ambito di applicazione dell'attuale ABER, al momento della sua adozione nel 2014, poiché la Commissione non disponeva di sufficiente esperienza nella gestione dei casi. Oggi, invece, tali misure soddisfano i requisiti del regolamento di abilitazione ai fini della loro inclusione nel regolamento di esenzione.

Le misure sono elencate di seguito.

Per quanto riguarda il **settore agricolo**, si propone di includere:

- gli aiuti per compensare gli agricoltori per i danni causati da animali protetti;
- gli aiuti per compensare gli agricoltori per gli svantaggi legati alle zone Natura 2000.

Per quanto riguarda il **settore forestale**, l'ABER contiene già oggi misure di aiuto cofinanziate. Si propone di aggiungere alcune **misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali**:

- afforestazione ed imboschimento;
- sistemi agroforestali;
- prevenzione e ripristino dei danni alle foreste;
- investimenti volti a migliorare la resilienza ed il valore ambientale degli ecosistemi forestali;
- svantaggi specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

- investimenti in infrastrutture connessi allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento del settore forestale;
- investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
- conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura ed avviamento di organizzazioni di produttori nel settore forestale.

Infine, per quanto riguarda le **zone rurali**, si propone di includere:

- gli aiuti per i servizi di base ed il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, cofinanziati dal FEASR;
  - gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano alle operazioni nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI;
  - gli aiuti di importo limitato alle PMI che beneficiano di progetti nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI.
- **Eliminazione dall'ambito di applicazione di alcune misure di aiuto già disciplinate da altre norme in materia di aiuti di Stato**

Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici.

Si propone di eliminare dall'ambito di applicazione degli Orientamenti alcune misure di aiuto che sono già previste in altri strumenti in materia di aiuti di Stato, in particolare nel regolamento generale di esenzione per categoria e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Questa modifica riguarda le misure di aiuto a favore delle zone rurali. Essa mira a sopprimere condizioni parallele ma potenzialmente diverse per le stesse misure di aiuto. La proposta individua misure per le quali non sono necessarie norme settoriali specifiche, in quanto altri strumenti di aiuto di Stato rispondono pienamente allo scopo: aiuti agli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli ed alla produzione di cotone, aiuti agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole, aiuti per il trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione ed aiuti per servizi di consulenza.

- **Modifiche di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia**

Sono proposte le seguenti modifiche, generalmente applicabili a tutte le misure di aiuto di Stato, salvo diversa indicazione in un insieme specifico di norme:

❖ **Opzioni semplificate in materia di costi** (modifica che riguarda gli Orientamenti)

Attualmente, l'ABER prevede la possibilità di utilizzare **opzioni semplificate in materia di costi** per gli aiuti cofinanziati. Si propone di includere disposizioni analoghe negli Orientamenti e di ampliare il campo di applicazione di tale opzione ad alcune misure di aiuto non cofinanziate dal FEASR. Le opzioni semplificate in materia di costi sono già state accettate ai sensi degli Orientamenti (per le misure cofinanziate), in analogia con l'ABER. Inoltre, gli attuali Orientamenti includono già la possibilità di utilizzare "ipotesi standard" per i costi a valere per determinati tipi di aiuti. I costi semplificati potrebbero pertanto applicarsi a diversi tipi di aiuti, comprese le misure di aiuto finanziate esclusivamente da fondi nazionali. Il rischio di sovra-compensazione è limitato, data la natura dell'aiuto: nei settori agricolo e forestale, gli aiuti sono per lo più concessi nell'ambito di grandi regimi, i beneficiari sono quasi esclusivamente PMI e gli importi degli aiuti concessi sono bassi.

❖ **Deroga al requisito di uno scenario controfattuale nel caso di aiuti a favore di piccoli comuni** (modifica che riguarda gli Orientamenti)

Secondo la definizione di PMI, i **comuni** sono considerati grandi imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni effettive. Essi sono pertanto tenuti a presentare uno scenario controfattuale al momento della domanda di aiuto. Ciò causa problemi in particolare ai piccoli comuni (ma non esclusivamente) per gli aiuti alle infrastrutture forestali locali. Si propone pertanto di esentare i piccoli comuni con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti dall'obbligo di presentare uno scenario controfattuale. Tenuto conto dei tipi di aiuti in questione (aiuti alle infrastrutture locali e forestali), si ritiene che tale modifica non comporti un rischio di distorsione della concorrenza. Non esistono deroghe analoghe nell'ambito di altri strumenti di aiuto di Stato. Tuttavia, si ritiene che tale deroga sia giustificata nel contesto attuale, dato il numero molto elevato di piccoli comuni per i quali gli aiuti per le infrastrutture locali e forestali sono fondamentali per mantenere vive le zone rurali.

- **Modifiche relative a misure di aiuto specifiche (settori agricolo e forestale)**

- **Aiuti agli investimenti agricoli**

Queste modifiche riguardano entrambi gli strumenti giuridici.

Le norme attuali prevedono un'intensità di aiuto differenziata, che va dal 30% al 75%. Al fine di allineare le norme sugli aiuti di Stato alla legislazione sullo sviluppo rurale, si propone di introdurre **un livello generale di intensità dell'aiuto del 65% per gli aiuti a favore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**. Dati gli svantaggi strutturali ed i vincoli che devono affrontare, la maggiore intensità di aiuto fino all'85% è mantenuta per le regioni ultra-periferiche.

Secondo le attuali norme in materia di aiuti di Stato, gli aiuti agli investimenti possono soddisfare i nuovi requisiti imposti agli agricoltori dal diritto dell'UE entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori. Tali aiuti sembrano non essere conformi ai principi generali in materia di aiuti di Stato, in quanto potrebbero non avere un effetto di incentivazione. Inoltre, potrebbero indirettamente incentivare l'attuazione tardiva di nuove norme. Ciò violerebbe il diritto dell'UE e sarebbe in contrasto con il conseguimento degli obiettivi del Green Deal. Si propone pertanto di eliminare tali aiuti dal campo di applicazione dei due strumenti.

In base alle norme vigenti, per quanto riguarda gli investimenti agricoli e forestali, gli **aiuti per l'acquisto di terreni** sono limitati al 10% dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni per operazioni di conservazione ambientale (per cui è possibile un'intensità più elevata). Le nuove norme propongono di estendere questa possibilità per le operazioni riguardanti la conservazione del suolo ricco di carbonio. Tale deroga è in linea con gli obiettivi del Green Deal.

Per quanto riguarda gli aiuti a favore del ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche ed organismi nocivi per i vegetali, se tali eventi possono essere collegati ai cambiamenti climatici, si propone di introdurre nelle nuove norme la condizione che i beneficiari includano nel ripristino, ove possibile, misure di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di ridurre al minimo i danni e le perdite prodotti da eventi simili in futuro. Questa condizione mira a riflettere il legame tra il verificarsi ricorrente di tali eventi ed i cambiamenti climatici, e ad incentivare i settori agricolo e forestale ad attuare pratiche agricole adattate ai cambiamenti climatici.



- **Aiuti alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione delle epizootie ed aiuti per ovviare ai danni causati dalle epizootie**

Questa modifica riguarda gli Orientamenti.

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato consentono agli aiuti di compensare i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle epizootie nonché di risarcire i danni causati dalle epizootie. Per essere ammissibile, l'epizootia deve essere inclusa nell'elenco stabilito dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) oppure nell'elenco di cui all'allegato II del Reg. (UE) 2016/429. In base alle norme vigenti, gli aiuti non possono quindi essere concessi in relazione alle epizootie emergenti. Tuttavia, la legislazione dell'UE nel settore della salute e della sicurezza alimentare prevede anche misure a favore delle epizootie emergenti, alle stesse condizioni applicabili alle epizootie elencate. Si propone di adeguare di conseguenza le norme in materia di aiuti di Stato e di ampliarne l'ambito di applicazione alle epizootie emergenti.

- **Aiuti destinati a compensare i danni causati da specie esotiche invasive ed a prevenire, controllare ed eradicare le specie esotiche invasive**

Questa modifica riguarda gli Orientamenti.

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato non riguardano la diffusione di specie esotiche invasive nell'UE. Importate per caso, queste specie esotiche causano spesso importanti squilibri e danneggiano la biodiversità dell'UE e possono mettere in pericolo le specie locali e regionali utilizzate per le attività agricole. Per poter beneficiare degli aiuti, queste specie invasive devono essere incluse nell'elenco adottato dalla Commissione a norma dell'art. 4 del Reg. (UE) n.1143/2014. Si propone di ampliare il campo di applicazione degli Orientamenti ai danni causati dalle specie invasive incluse in tale elenco, al fine di consentire la concessione di aiuti per prevenirne ed eradicare la diffusione, e per compensare i danni causati da tali specie esotiche invasive.

- ***Carbon farming***

Questa modifica riguarda gli Orientamenti.

In base alle norme attuali, alcune pratiche di carbon farming possono già essere finanziate. Tali misure saranno mantenute: ad esempio, aiuti agli investimenti, aiuti per impegni agro-climatico-ambientali ed impegni in materia di benessere degli animali, aiuti per gli svantaggi connessi a Natura 2000 ed alla direttiva quadro sulle acque, aiuti per l'agricoltura biologica, ecc. Le nuove norme proposte prevedono di rendere possibile anche il sostegno (in linea con il regolamento sui piani strategici della PAC) ai "regimi collettivi ed ai sistemi di pagamento basati sui risultati". Laddove tali regimi siano menzionati nei nuovi Orientamenti (ad esempio, aiuti per impegni agro-climatico-ambientali, aiuti per i servizi forestali-ambientali e climatici, e conservazione delle foreste), è stato



specificato che ciò include anche le pratiche di carbon farming. Tale riferimento specifico al carbon farming è conforme alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici ed alla Legge europea sul clima. Inoltre, al fine di aumentare l'attuale scarsa diffusione dei servizi forestali-ambientali e climatici, si propone di introdurre la possibilità di un pagamento fino al 120% dei costi ammissibili per i servizi connessi alla biodiversità, al clima, all'acqua od al suolo, e per i regimi collettivi e basati sui risultati, come le pratiche di carbon farming in silvicoltura.